

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE ENTE DEL TERZO SETTORE
"iCarus"

ART.1

(DENOMINAZIONE E SEDE)

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 - Codice Terzo Settore e ss.mm e ii. (di seguito "Codice"), del Codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, l'associazione denominata "iCarus", di seguito denominata "Associazione", con sede in Roma, via Statilio Ottato, n.62.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) e diventerà "iCarus ETS".

L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sedi operative dell'Associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi e/o può modificare la sede legale ed operativa principale.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Roma, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(SCOPO, OGGETTO SOCIALE E ATTIVITÀ)

L'Associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del Codice del terzo settore:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

Per il conseguimento delle proprie finalità, le attività che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere realizzate dall'Associazione sono:

- sostenere e diffondere la conoscenza e la pratica dell'arte in tutte le sue espressioni, con particolare riguardo verso le discipline del teatro, della musica, del canto, della danza, della poesia, della pittura, anche mediante performance sia da parte dei Soci che di compagnie e soggetti esterni. Tramite la pratica, la promozione e la didattica dell'arte intende partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità, fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee. Volta alla pace e alla convivenza, è apolitica, apartitica, antirazzista e laica;
- organizzare eventi culturali: manifestazioni, incontri, convegni, reading, mostre e vernissage, proiezioni e cineforum; seminari e/o lezioni in ambito musicale, teatrale e artistico; letture animate e animazione ricreativa in genere per bambini, anziani e persone svantaggiate; performance, concerti, saggi, spettacoli musicali e teatrali, originali e non, nel rispetto della normativa vigente; incontri con la stampa e convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- curare iniziative editoriali, produzioni artistiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog

e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione e per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività;

- avanzare proposte agli Enti pubblici e diffondere le suddette attività;
- organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- promuovere la collaborazione con artisti, esperti, enti, istituzioni e associazioni di volontariato, che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione;
- edizione e diffusione di riviste e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;
- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero. Potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
- utilizzare, ad uso esclusivo dei soci, un'area ristoro/relax come punto di incontro per ideare e organizzare le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale;
- le attività dell'associazione e le finalità sono ispirate ai principi di pari opportunità e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del terzo settore. Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del terzo settore. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 3

(IL PATRIMONIO SOCIALE)

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del terzo settore, ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del terzo settore.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 4

(GLI ASSOCIATI O SOCI)

Il termine Associati o Soci indica le persone, che condividendo i principi emergenti dal presente Statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale ed all'esercizio dell'attività che sono l'esplicazione.

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Il numero dei soci è illimitato.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli Associati (di seguito "Soci") né alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

I soci dell'Associazione si dividono in tre categorie:

- Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative;
- Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione riconosce particolare merito e benemerenza, per motivi culturali, artistici, umanitari, etc.; vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di Soci.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte, come previsto dal comma 8 lettera f art. 148 del TUIR).

ART. 5

(CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI)

L'ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo di cui all'art. 11 del presente Statuto; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei Soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali deliberazioni di rigetto della domanda all'interessato entro 60 giorni. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci

l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

La qualità di Socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, di cui all'art. 7 del presente Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari, nonché nel caso in cui il Socio commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa o arrechi danni morali o materiali all'Associazione. Il Socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Il Socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 6

(DOVERI E DIRITTI DEI SOCI)

I Soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del Codice;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, con diritto ad un singolo voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci;
- frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo,

e il dovere di:

- pagare la Tesserà sociale;
- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare le eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse.

ART. 7

(ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente

ed eventuali altri organi da costituire nelle fattispecie previste dal Codice.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8

(ASSEMBLEA)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci. Ciascun Socio ha un voto; può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare fino a un massimo di tre Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno, entro il 30 aprile di ciascuno anno, e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, etc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei Soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. È previsto l'intervento e l'espressione del voto in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9

(COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea deve:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- pronunciarsi sulle istanze proposte dai Soci le cui domande di ammissione non sono state accolte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

ART. 10

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria, convocata tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario o ogniqualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci, è regolarmente costituita in prima convocazione con la

presenza di almeno la metà dei Soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo delega scritta. Ciascun Socio è portatore di un massimo di tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 11

(ASSEMBLEA STRAORDINARIA)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci.

ART. 12

(CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di tre componenti eletti dall'Assemblea tra i Soci, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili, fatta eccezione per i primi amministratori nominati con l'Atto costitutivo dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13

(IL PRESIDENTE)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14

(RISORSE ECONOMICHE)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice del terzo settore;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del terzo settore;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del Codice del terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del terzo settore.

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto / rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ART. 15

(BILANCIO)

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, salvo il bilancio del primo anno di esercizio che decorre dalla data di costituzione dell'Associazione. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del terzo settore e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato, e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 16

(LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro dei Soci o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, se previsti.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere la richiesta entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il Socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 17

(PERSONALE RETRIBUITO)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 del Codice del terzo settore. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 18

(RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEI SOCI)

I Soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del terzo settore.

ART. 19

(ALTRE CONVENZIONI)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 20

(ESTINZIONE E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE)

In caso di estinzione o di scioglimento l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all'Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

ART. 21

(DISPOSIZIONI FINALI)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

Roma, 18 maggio 2023

I fondatori

